

Lotta all'evasione. Ultime limature alla circolare: fuori le operazioni già note all'amministrazione

Spesometro con il nodo «carte»

Necessaria una norma per escludere gli acquisti con moneta elettronica

Marco Bellinazzo
Antonio Criscione
 MILANO

Black list fuori, carte di credito da comunicare. I tecnici dell'agenzia delle Entrate stanno apportando le ultime limature alla circolare con i chiarimenti sulle comunicazioni da spesometro che, dal 1° maggio, riguarderanno anche le cosiddette operazioni «B2C», con i consumatori finali.

L'orientamento che emerge al momento è che si cercherà in tutti i modi di rendere l'adempimento quanto più "agevole" possibile, evitando le duplicazioni. A questo fine, per esempio, le comunicazioni da black list restano fuori dal novero delle operazioni che i soggetti Iva dovranno segnalare (come già avviene per le operazioni «B2B» su previsione del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre 2010). Discorso diverso, almeno fino a che non ci sarà una modifica legislativa, per gli acquisti con carta di credito.

L'idea di escludere gli acquisti sopra i 3.600 euro fatti con carta di credito era stata annunciata dal direttore dell'Agenzia, Attilio Befera, il 10 marzo scorso, proprio nell'ottica di evitare la moltiplicazione degli adempimenti. Ma per rendere praticabile questa esclusione occorre

una norma ad hoc. Al momento, infatti, i dati delle carte di credito non affluiscono direttamente all'agenzia delle Entrate. Per scovare queste informazioni gli ispettori del fisco devono attivare la complessa procedura delle indagini finanziarie. E i dati, dunque, non sarebbero "automaticamente" utilizzabili nei calcoli dell'agenzia delle Entrate ai fini del redditemetro o dello spesometro.

Per alleggerire i soggetti Iva dal fare la comunicazione per le "vendite" ai soggetti finali occorrerebbe che il dato confluisse in altro modo all'amministrazione finanziaria. Certo, le informazioni sull'utilizzo delle carte di credito potrebbero essere forniti dai gestori delle carte stesse. Ma si tratta di una possibilità che l'agenzia delle Entrate non può sfruttare agendo per via amministrativa. Ed è anche questo il motivo per il quale l'esclusione della comunicazione da parte dei venditori di beni e prestatori di servizio, avrebbe bisogno di una norma ad hoc, che difficilmente potrà arrivare prima dell'avvio del nuovo obbligo di comunicazione.

Se a fornire i dati fossero i gestori delle carte di credito, il fisco potrebbe "mettere le mani" su un bacino di informazioni anche più ampio. L'Agenzia, per esempio, potrebbe tenere sotto osserva-

zione anche gli acquisti effettuati all'estero, che oggi sfuggono all'obbligo di comunicazione relativo ai soli venditori italiani.

«L'esonero della comunicazione in caso di pagamenti con carta di credito o con altri strumenti tracciabili sarebbe però il passo più importante per semplificare l'obbligo - sottolinea Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali di Cna -. Sarebbe prioritario intervenire su questo fronte. Certo, occorre una modifica legislativa in questa direzione e ciò non rende così immediata la possibilità di rivedere l'attuale disciplina».

Tra i punti dubbi che la circolare dovrà chiarire ce ne sono molti sui quali già a gennaio scorso Rete Imprese Italia ha sollecitato una presa di posizione da

parte dell'Agenzia. Per esempio, sull'esonero da accordare ai "minimi", che in base alla legge n. 244/2007 non hanno l'obbligo di registrazione delle operazioni, così come sono stati già esonerati dagli oneri relativi alla comunicazione delle operazioni con soggetti black list. Per analoghi motivi l'esonero dovrebbe essere accordato ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive previsto (articolo 13, legge 388/2000).

Nella lettera inviata all'Agen-

zia le organizzazioni di categoria chiedevano, inoltre, delucidazioni sulla definizione dei contratti tra loro collegati. In questi casi, ai fini del calcolo del limite di inclusione nella comunicazione, si deve considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. «Ma, una volta chiarito questo, in caso di contratti tra loro collegati, per la verifica del limite vanno considerate anche le operazioni relative ad annualità precedenti?».

«In definitiva - riassume Andrea Trevisani, direttore Politiche fiscali di Confartigianato - è necessario che la concreta applicazione del nuovo adempimento sia la più semplice possibile e che l'Agenzia provveda in maniera rapida a definire le questioni aperte. Oltretutto per i rapporti B2B, quelli tre imprese, l'adempimento è già in vigore, seppure con un limite elevato, 25mila euro, già dallo scorso anno e pertanto l'eventuale implementazione di programmi informatici su contabilità già chiuse va effettuato sulla base di precise informazioni. Dal 1° maggio parte poi il monitoraggio dei rapporti B2C, sui quali deve essere chiaramente specificato il comportamento che gli operatori economici devono tenere nella raccolta delle informazioni relative ai clienti privati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO

Per superare il problema servirebbe una disposizione ad hoc ma i tempi sono molto stretti

IL PROBLEMA

La promessa dimenticata

«Stiamo valutando di escludere la comunicazione dei dati per gli acquisti con carta di credito». Attilio Befera, direttore dell'agenzia delle Entrate, annuncia l'impegno dell'amministrazione a non richiedere la comunicazione degli acquisti, quando le spese sono già tracciate con moneta elettronica (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'11 marzo). Una promessa di buon senso, nello spirito della legge che

invita a evitare ai contribuenti adempimenti inutili. A questo punto occorre passare dalle parole ai fatti. Non basta promettere semplificazione, altrimenti si rischia di dare un messaggio sbagliato: che l'agenzia insegue l'immagine e non si cura della sostanza.

